

**CRITERI E LE MODALITÀ PER LA COSTITUZIONE, IL FUNZIONAMENTO E LA
GESTIONE DELLA BANCA DELLA TERRA ISTITUITA AI SENSI
DELL'ARTICOLO 116 DELLA LEGGE PROVINCIALE 4 AGOSTO 2015, N. 15
(LEGGE PROVINCIALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO 2015)**

(Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 303 del 23 febbraio 2017)

**Articolo 1
Finalità**

1. Al fine di adempiere alle finalità stabilite dall'articolo 116, comma 1, della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio), il presente allegato definisce:

- la struttura della Banca della Terra (BdT);
- le modalità di individuazione dei terreni agricoli abbandonati o incolti, delle aree di neocolonizzazione da parte della vegetazione forestale e delle aree forestali che potrebbero essere oggetto di interventi di ripristino dell'uso agricolo;
- le modalità per la costituzione della Banca della Terra;
- i termini e le procedure per l'inserimento dei terreni, pubblici e privati, nella Banca della Terra;
- le informazioni e i dati da inserire nella Banca della Terra;
- le forme di pubblicità dei terreni inseriti nella Banca della Terra.

**Articolo 2
Struttura della Banca della Terra**

1. Possono essere inseriti nella Banca della Terra i terreni di proprietà pubblica e proprietà privata quali:

- a) i terreni agricoli dichiarati disponibili dai proprietari per le operazioni di affitto o concessione, o altro tipo di contratto agrario, anche coltivati nella precedente campagna agricola, ma per i quali il proprietario non ha più interesse alla coltivazione futura;
- b) i terreni agricoli abbandonati o incolti, le aree di neocolonizzazione da parte della vegetazione forestale su cui l'attività di sfalcio, pascolo o coltivazione è documentabile negli ultimi dieci anni, dichiarati disponibili dai proprietari per il ripristino dell'uso agricolo tramite operazioni di affitto o concessione o altro tipo di contratto agrario;
- c) le aree forestali che hanno già acquisito l'autorizzazione alla trasformazione di coltura ai sensi dell'articolo 16 della Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura) e dichiarati disponibili dai proprietari;
- d) le aree prative e pascolive, in cui l'attività di sfalcio, pascolo o coltivazione è documentabile negli ultimi 40 anni, anche individuate su iniziativa delle Comunità, che hanno avuto un preventivo parere favorevole alla trasformazione di coltura ai sensi dell'articolo 16 della Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura) e dichiarati disponibili dai proprietari;
- e) i terreni recuperati attraverso il "fondo per il paesaggio" e dichiarati disponibili dai proprietari.

Articolo 3

Individuazione dei terreni abbandonati o incolti

1. Sono considerati terreni abbandonati o incolti i terreni agricoli, previsti al precedente articolo 2, lettera b), suscettibili di coltivazione, che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno tre annate agrarie.

Articolo 4

Dichiarazione di disponibilità dei terreni

1. I Comuni danno comunicazione dell'istituzione della Banca della Terra sull'albo pretorio del Comune, sul proprio sito istituzionale e sul sito del Consorzio dei Comuni trentini, invitando i cittadini interessati all'effettuazione della dichiarazione di cui al comma 3. Analogamente sono pubblicati gli eventuali elaborati, allo scopo predisposti dalla Comunità, ai sensi dell'articolo 5.

2. La raccolta delle dichiarazioni di disponibilità da parte dei proprietari dei terreni pubblici e privati è effettuata dal Comune competente per territorio.

3. Nella dichiarazione di disponibilità rilasciata, sotto la propria responsabilità da parte del proprietario/comproprietari, sono indicati:

- a) la descrizione dei beni;
- b) i dati catastali identificativi dei beni;
- c) il periodo di disponibilità;
- d) l'attuale stato di coltivazione;
- e) l'autorizzazione al Comune all'inserimento delle particelle nel fascicolo aziendale "Banca della Terra" e alla pubblicazione dei dati sul sito internet della Provincia o attraverso altre forme di pubblicità (albo comunale ecc.);
- f) l'assenso per la comunicazione da parte del Comune dei dati anagrafici ai soggetti che hanno manifestato interesse alla coltivazione.

4. Il Comune, verificata la compatibilità urbanistica, provvede alla trasmissione/aggiornamento delle particelle catastali per l'inserimento nel fascicolo aziendale "Banca della terra" presso l'Agenzia per i pagamenti in agricoltura della Provincia (APPAG); è verificata in via automatica la disponibilità delle particelle anche con riferimento ad eventuali vincoli posti dalla normativa provinciale e comunitaria.

Art 5

Censimento dei terreni abbandonati o incolti, delle aree forestali da ripristinare ad uso agricolo

1. Le Comunità, nell'ambito degli studi propedeutici alla formazione del Piano territoriale della comunità (PTC), possono effettuare un censimento dei terreni abbandonati o incolti, nonché delle aree forestali che possono essere riportate all'uso agricolo presenti nel proprio territorio, in collaborazione con i comuni territorialmente interessati, ai fini del possibile inserimento nella Banca della Terra.

2. Per eseguire tale censimento le Comunità possono:

- avvalersi del sistema informativo della provincia SIAP e di quello Forestale Montano per i dati relativi alla consistenza territoriale relativi al proprio territorio. A tal fine APPAG è autorizzata a rendere disponibili i dati territoriali contenuti nel fascicolo aziendale;
- avvalersi di altre banche dati o documentazioni in loro possesso;
- eseguire eventuali sopralluoghi per constatare la sussistenza delle condizioni per cui il terreno è censibile quale terreno abbandonato o incolto, la presenza del tipo di copertura del suolo e verificare l'eventuale mancato uso produttivo tramite testimonianze, anche avvalendosi dei servizi provinciali competenti in materia di agricoltura e foreste.

3. I terreni censiti sono individuati con gli identificativi catastali e inseriti in specifici elenchi, che sono trasmessi ai comuni competenti per la pubblicazione ai sensi dell'articolo 4, comma 1.

4. I consorzi di miglioramento fondiario per conto dei propri associati, le organizzazioni professionali agricole, i liberi professionisti abilitati in materia agraria e forestale, possono chiedere alla comunità territorialmente competente, a seguito della pubblicazione del censimento, di inserire altri terreni, allegando la documentazione idonea a dimostrare che si tratta di terreni che posseggano i requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1.

5. A seguito della pubblicazione del censimento, i proprietari, i titolari di altri diritti reali e i soggetti titolari di rapporti contrattuali sui terreni censiti possono trasmettere al comune territorialmente competente l'atto di assenso all'iscrizione delle particelle nella Banca della Terra.

6. L'elenco dei terreni censiti e dichiarati disponibili è successivamente comunicato ad APPAG ai fini dell'inserimento nella Banca della Terra.

Articolo 6

Modalità di costituzione e funzionamento della Banca della Terra

1. Il servizio provinciale competente in materia di sviluppo rurale provvede alla creazione dell'inventario previsto dall'articolo 116, comma 2, della legge provinciale n. 15/2015 mediante implementazione di un'apposita pagina nel sito internet della Provincia.

2. Il servizio provinciale competente in materia di sviluppo rurale provvede alla pubblicazione dei dati presenti nella Banca della Terra.

Articolo 7

Presentazione della domanda di assegnazione

1. Coloro che intendono coltivare i terreni inseriti nella Banca della Terra, presa visione degli elenchi pubblicati, contattano direttamente il comune territorialmente competente al fine di avere i dati anagrafici del proprietario delle particelle fondiarie interessate, per un rapporto diretto fra le parti.

2. Qualora venga perfezionato un contratto, il proprietario è tenuto a darne immediata comunicazione al comune dove sono ubicati i terreni, che la trasmette ad APPAG al fine dell'aggiornamento del fascicolo aziendale della Banca della Terra.

Articolo 8
Stipulazione dei contratti sui terreni inseriti nella Banca della Terra

1. Per quanto concerne i terreni privati i contratti sono stipulati ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203 “Norme sui contratti agrari”;
2. Per quanto concerne i terreni di proprietà pubblica i contratti saranno stipulati nel rispetto della normativa provinciale e nazionale in materia contrattuale.

Articolo 9
Cancellazione dalla Banca della Terra

- 1 . Qualora il proprietario o il titolare di altro diritto intenda cancellare le particelle inserite nella “Banca della Terra” presenta richiesta al comune, che provvede all'aggiornamento degli elenchi.

Articolo 10
Attività di informazione e sensibilizzazione

1. I soggetti che operano a favore della costituzione della Banca della Terra, quali comunità, comuni, consorzi di miglioramento fondiario, liberi professionisti, associazioni di categoria, promuovono azioni di informazione e sensibilizzazione a favore dell'inserimento dei terreni nella Banca della Terra.